



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

CIRCOLARE N.11/D

Roma, 29 APR. 2016

Protocollo: 41409/RU

Agli Uffici delle dogane

Rif.:

Alle Direzioni interregionali, regionali ed
interprovinciale delle dogane

Allegati:

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza

Al Dipartimento delle finanze

OGGETTO: D.M. 15.12.2015, n.225. Impiego agevolato di prodotti energetici ai sensi del punto 3, Tabella A, allegata al D.lgs. n.504/95. Ulteriori indirizzi applicativi.

Le criticità segnalate in sede di prima applicazione della disciplina richiamata in oggetto ed i conseguenti quesiti formulati da associazioni di categoria, impongono ulteriori precisazioni di dettaglio sulla pratica attuazione della norma in esame.

I. A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 15.12.2015, n.225 sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alla sfera di operatività della previsione contenuta nell'art.1, comma 3, concernente determinate fattispecie di navigazione nelle acque marine comunitarie, anche nei casi in cui la navigazione include l'attraversamento di acque non comunitarie.

Al riguardo, si conferma che la disciplina dell'impiego di prodotti energetici e di oli lubrificanti fissata dal D.M. n.225/2015 **non** trova applicazione per le navi mercantili battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, i cui rifornimenti possono essere effettuati con il trattamento doganale previsto per le provviste di bordo. Comunque, per facilitare le operazioni di rifornimento di carburanti e la relativa logistica, non è da considerarsi inibito l'impiego, anche in questa fattispecie, di gasolio denaturato (1.000 ppm. e 10 ppm.).

II. Ad integrazione di quanto già disciplinato nella circolare 5/D del 15.3.2016, al fine di permettere, nell'immediato, il superamento di oggettive difficoltà di reperimento di olio combustibile denaturato, alle navi mercantili battenti bandiera comunitaria o nazionale in navigazione diretta verso porti comunitari o nazionali che effettuano rifornimenti cosiddetti "*spot*" di olio combustibile nel nostro Paese viene consentito, **per l'anno 2016**, l'approvvigionamento di prodotto non denaturato, senza preventive incombenze da parte della società di navigazione marittima interessata, attesa la loro natura occasionale. Analogo trattamento è ammesso per le forniture di gasolio alle predette navi mercantili alimentate ad olio combustibile. In tali casi la relativa "**ricevuta di consegna**" dei prodotti dovrà essere tenuta dal depositario autorizzato speditore e conservata unitamente alle contabilità fiscali.

III. In tutti i casi in cui viene consentito **fino al 31.12.2016** il rifornimento di prodotto non denaturato, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza fiscale nelle more dell'entrata in vigore (1° gennaio 2017) dell'obbligo di dotare le autocisterne e le bettoline di misuratori dei quantitativi riforniti, il trasferimento dal deposito fiscale al soggetto beneficiario può essere effettuato con la scorta dell'e-AD, nelle forme di rito.

IV. In vigore della disciplina applicativa del D.M. n.577/95, per consentire l'approvvigionamento di imbarcazioni stazionanti in località d'imbarco sprovviste di impianti di distribuzione, venne accordata, ad esercenti riconosciuti destinatari registrati, la possibilità di effettuare rifornimenti, sia di prodotti denaturati, mediante autocisterne, che di oli lubrificanti. Al fine di consentire agli esercenti interessati, in possesso dei requisiti soggettivi ed in presenza dei criteri oggettivi costituenti presupposti imprescindibili per operare in regime di deposito fiscale, di adeguare i propri impianti alla nuova regolamentazione, gli Uffici delle dogane garantiranno la continuità dell'attività sulla base delle autorizzazioni in essere, fino a conclusione della relativa procedura. Permanendo, nei casi di specie, oggettive condizioni di difficoltà di rifornimento, le prescrizioni cautelari sugli assetti dei depositi fiscali saranno adottate previa verifica di compatibilità con le caratteristiche tecniche degli impianti in esercizio e con previsione di un congruo termine per l'effettuazione degli interventi di adeguamento.

Analogamente, qualora, per effetto della disciplina sull'installazione ed esercizio di impianti di distribuzione carburanti, vi fosse necessità di regolarizzare il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della normativa antecedente al D.lgs.n.32/98, fino alla conclusione del relativo iter procedimentale il gestore

dell'impianto ex art.3 del D.M. n.225/2015 ne continua l'esercizio ai fini fiscali sulla base del possesso dell'autorizzazione amministrativa già nota all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

V. In materia di unità adibite ad esclusivo scopo commerciale, per effetto di contratto di noleggio, ad integrazione della circolare n.10/D del 14.7.2014, l'agevolazione fiscale di cui al punto 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95 trova applicazione anche nel diverso caso di imbarcazioni, battenti bandiera di Paesi non appartenenti all'UE, per le quali le formalità doganali d'importazione siano state assolte presso altro Stato Membro.

Qualora, come reiteratamente segnalato dalle associazioni di categoria, dall'operazione doganale di importazione effettuata non sia derivata l'attribuzione del codice EORI, in quanto lo Stato Membro abbia rilevato l'occasionalità dell'operazione stessa, il richiedente l'impiego agevolato potrà indicare nella denuncia di cui al par. IV della Circolare n. 10/D gli estremi del DAU, allegandone copia.

Resta ferma l'osservanza, anche per tali imbarcazioni, delle prescrizioni e delle procedure individuate per il corretto utilizzo dei prodotti agevolati denaturati.

Giova ulteriormente precisare che, tra i documenti da esibire all' esercente l'impianto di distribuzione al momento del prelevamento di prodotti energetici agevolati, secondo quanto indicato dal par. V della circolare n. 10/D, figura anche il contratto di noleggio dell'unità navale rifornita.

A tal riguardo, alcuni operatori del settore hanno fatto presente che nel concreto svolgimento dell'attività commerciale le operazioni di rifornimento possono talvolta essere programmate in un periodo immediatamente antecedente o successivo a quello di durata della prestazione del servizio di noleggio; ciò può comportare che il comandante dell'unità navale non sia ancora in possesso di un contratto di noleggio stipulato o, nell'altra ipotesi, detenga un accordo negoziale ormai esaurito nei suoi effetti.

A tal proposito, considerato che i benefici fiscali in materia di accise sono legati all'effettivo consumo dei prodotti nello specifico impiego per il quale è ammessa l'agevolazione, si conferma che il trattamento di esenzione può essere riconosciuto ai soli casi di rifornimenti contestuali all'esecuzione del contratto.

Tuttavia, attese le modalità stesse di attuazione del contratto di noleggio, suscettibili di determinazioni successive del noleggiatore, si ritiene che possa

essere consentito l'approvvigionamento di carburanti denaturati anche quando, occasionalmente, sia necessario per trasferire l'imbarcazione noleggiata dal luogo di conclusione del servizio alla propria sede operativa, dichiarata nella denuncia di cui al par. IV della circolare n. 10/D.

L'esenzione da imposta è riconosciuta ai prodotti consumati durante la descritta navigazione di trasferimento a condizione che:

- a) il rifornimento avvenga nell'immediatezza della conclusione del contratto, i cui estremi sono da riportare nel memorandum d'imbarco, e comunque entro le ventiquattro ore successive;
- b) l'imbarcazione abbia come diretta destinazione il luogo indicato nella suddetta denuncia d'inizio attività;
- c) la navigazione sia effettuata in presenza del solo equipaggio, senza ospiti a bordo.

Eventuali consumi, accertati successivamente, che non risultino compatibili con le ore di moto necessarie per compiere il tragitto dal luogo di conclusione del contratto alla sede operativa, saranno considerati non ammessi all'esenzione ed assoggettati al recupero nei confronti dell'utilizzatore che ha indebitamente fruito del prodotto agevolato.

Resta ferma l'osservanza degli adempimenti procedurali prescritti per il rifornimento di prodotti energetici.

*Il Direttore Centrale
f.to Prof. Avv. Arturo Tiberi*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93